

News-letter dell'Associazione:

Società Italiana di Counseling
N° 2 Anno 11
Aprile 2008

Sottoscrizione polizza assicurativa RC Professionale 2008/09

Cari colleghi, vi inviamo il contratto per la sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria con qualche giorno di ritardo su quanto precedentemente preannunciato, a causa della ricontrattazione della polizza che come potete vedere ci ha dato la possibilità di abbassare il premio da € 100 a € 80 e la possibilità di inserire anche la RC Professionale per psicologi regolarmente iscritti al proprio ordine professionale.

Questa combinazione permetterà ai colleghi che sono psicologi counselor iscritti al registro italiano dei counselor S.I.Co. e all'Ordine degli psicologi di sottoscrivere una assicurazione RC Professionale che copra sia l'attività di psicologo che di counselor con un premio di € 160 sottoscrivendo le due opzioni.

Come sempre trasmettiamo a tutti i soci iscritti la proposta di contratto della polizza assicurativa RC Professionale per l'anno 2008/9. Ogni socio dovrà rispondere alla presente news a seconda della propria situazione lavorativa ed in base alle domande riportate di seguito.

Chi deve stipulare l'assicurazione?

Tutti coloro che sono iscritti al Registro Italiano dei Counselor e svolgono attività sia in forma saltuaria che in forma prevalente.

Quando debbo stipulare l'assicurazione?

Nel momento in cui si dichiara di iniziare l'attività o quando si richiede l'iscrizione all'IVA.

Se non sono iscritto al Registro (ovvero devo ancora fare l'esame valutativo), posso sottoscrivere l'assicurazione proposta dalla S.I.Co.?

NO perché l'assicurazione proposta dalla S.I.Co. copre solo coloro che sono iscritti al Registro Italiano dei Counselor, perché la S.I.Co. ne garantisce la competenza professionale.

Se pago ugualmente l'assicurazione non essendo iscritto/a al Registro per errore, posso chiedere il rimborso.

NO. L'associazione non può fare rimborsi di nessun genere, dunque ATTENZIONE nel fare i relativi versamenti.

Cosa devo fare se ancora non lavoro?

Chi non lavora come counselor deve inviare una dichiarazione in carta semplice con la seguente dicitura: "Il sottoscritto/a ...(dati anagrafici) dichiaro che attualmente non svolgo attività di counseling". Data e firma.

Se ho già inviato la dichiarazione la debbo inviare nuovamente?

Sì. Perché la dichiarazione sostituisce l'assicurazione che ha validità annuale. Inoltre le realtà individuali possono variare nel tempo ed è opportuno avere una situazione aggiornata ogni anno.

Se sono un dipendente devo stipulare l'assicurazione?

Anche se l'ente in cui lavora è coperto di assicurazione è obbligatorio avere una propria assicurazione, perché l'ente normalmente non copre il rischio professionale del counselor ma copre rischi generici.

Sono un pedagoga (psicologo, medico, ... altro) debbo assicurarmi per il counseling anche se ho già un'altra assicurazione che copre la mia professione?

Se ha già un'altra assicurazione professionale quella coprirà i rischi professionali della professione dichiarata (un'altra professione); dunque dovrà fare un'assicurazione specifica per il counseling.

Per fare questo è possibile scegliere due strade:

- fare una nuova assicurazione,
- oppure chiedere all'assicurazione che si ha già di aggiungere nella polizza il rischio professionale per l'attività di counseling con le caratteristiche riportate nell'articolo 10. (vedi rif. sito www.sicoitalia.it)

Devo stipulare anche la polizza infortuni?

La polizza per la responsabilità professionale è obbligatoria e tutti la debbono stipulare, la polizza infortuni è facoltativa; chi vuole la può sottoscrivere, chi non è interessato può farne a meno.

ATTENZIONE la polizza infortuni non può essere sottoscritta senza aver sottoscritto quella obbligatoria.

Vi ricordiamo che l'assicurazione ha ampliato la copertura alle attività di counseling svolte con i seguenti approcci corporei: Biodanza, Bioenergetica, Bodywork, Danzaterapia, Danzamentoterapia, Espressione corporea.

Sono obbligato a stipulare l'assicurazione proposta dalla S.I.Co.?

No. E' possibile scegliere qualsiasi assicurazione purchè vengano riportati fedelmente i seguenti criteri:

Descrizione del rischio

Responsabilità Civile verso Terzi Professionale (R.C.T.) derivante dall' esercizio della libera professione di "Counselor" svolta dagli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. nel rispetto delle leggi e regolamenti che la disciplinano, dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione professionale di categoria S.I.Co. Società Italiana di Counseling.

L'assicurazione, oltre allo svolgimento della attività professionale sopra menzionata, esercitata a norma di leggi e regolamenti che la disciplinano, svolta sia all'interno di strutture pubbliche che private nonché a domicilio dei clienti, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività e conduzione dei locali adibiti ad uso studio professionale nonché delle attrezzature ivi esistenti, compresi lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione degli stessi. Qualora tali lavori siano affidati ad imprese, la garanzia si intende prestata per il rischio committenza;
- da fatto (colposo o doloso) di persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Collaboratori e/o consulenti

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di consulenti e/o persone in genere - non a libro paga né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto - si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per fatto imputabile alle suddette persone;
- per danni subiti dalle suddette persone.

Massimale minimo

La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo che al 1 Gennaio 2005 viene fissato in € 500.000,00. Detto massimale verrà aggiornato periodicamente nel tempo e sarà comunicato per iscritto ai singoli soci, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito ufficiale della S.I.Co

**S.I.Co. Italia (Società Italiana di Counseling) Via San Martino della Battaglia n° 25 00185 Roma - Tel/Fax
06/45491064 – C/C Post. n° 756007 – IBAN: I T 7 3D07 6010 3200 0000 0075 6007
Sito: www.sicoitalia.it - E-mail: sico@sicoitalia.it**

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

Estratto della polizza n° 2092/65/40621744
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) professionale derivante dall'esercizio della libera professione di "Counselor" svolta dagli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. nel rispetto delle leggi e regolamenti che la disciplinano, dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione professionale di categoria S.I.Co. Società Italiana di Counseling.

DEFINIZIONI COMUNI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione;

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione;

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;

SOCIETÀ

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.;

PREMIO

La somma dovuta alla Società;

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

SCOPERTO

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 -Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art.2 -Altre assicurazioni.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.).

Art.3 -Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 c.c.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art.4 -Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 -Aggravamento del rischio.

SINISTRO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 c.c.).

Art.6 -Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 -Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 c.c.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

Art.8 -Disdetta in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.9 -Proroga dell 'assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art.10 -Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.11 -Foro competente.

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.12 -Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 -Oggetto dell 'assicurazione:

a)Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art.14 -Validità territoriale.

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art.15 -Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a)**il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b)**quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a;
- c)**le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati)con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato,subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art.16 -Rischi esclusi dall 'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a)**da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b)**da impiego di veicoli a motore,macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 ° anno di età;
- c)**alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d)**alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico,ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e)**conseguenti ad inquinamento dell'aria,dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoveri-

mento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art.17 -Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva.

L'assicurazione R.C.T.non comprende i danni:

- a)**da furto;
- b)**alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato;
- c)**provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d)**derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e)**alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate,rimorchiate,sollevate,caricate o scaricate;
- f)**ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico,ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g)**alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h)**cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o,qualora si tratti di operazioni di riparazione,manutenzione o posa in opera,

Art.19 -Gestione delle vertenze di danno

-Spese di resistenza.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.20 -Franchigia.

L'Assicurazione R.C.T. si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 500,00 per ogni sinistro. Tale franchigia si applica per tutti i rischi e/o garanzie, fermi comunque eventuali scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari condizioni.

Obblighi in caso di sinistro Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) il

Contraente o l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Compagnia lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità

POLIZZA INFORTUNI

Estratto della polizza n° 2092/77/42092302

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

OGGETTO DELL 'ASSICURAZIONE

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dalla Compagnia, non avrebbero determinato alcun aumento del premio;
b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia di origine non morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tossiche;
- le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- le ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle rachidee; gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- la rottura sottocutanea del tendine di Achille, nei limiti di quanto previsto al punto 2.22 (invalidità permanente);
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto al punto 2.3 (rischio volo);
 - b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
 - c) da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
 - d) da corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
 - e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
 - f) da movimenti tellurici;
 - g) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto al punto 2.4 (rischio guerra all'estero);
 - h) da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- Sono inoltre esclusi:
- i) gli infarti;
 - l) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
- g) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto al punto 2.4 (rischio guerra all'estero);
 - h) da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- Sono inoltre esclusi:
- i) gli infarti;
 - l) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

LIMITI DI ETÀ

Il Contraente dichiara che nessuna persona assicurata ha raggiunto l'età di 75 anni e si impegna a comunicare tale circostanza alla Compagnia nel momento in cui si dovesse verificare.

In ogni caso l'assicurazione cessa, alla prima scadenza annuale successiva, per l'Assicurato che abbia raggiunto tale limite di età, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali.

PERSONE NON ASSICURABILI

Il Contraente dichiara che nessuna persona assicurata è affetta da infermità mentale, alcolismo e tossicodipendenza e si impegna a comunicare tali circostanze alla Compagnia nel momento in cui si dovessero verificare.

In ogni caso l'assicurazione cessa, per l'Assicurato, con il loro manifestarsi senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali.

LIMITE CATASTROFALE

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia non potrà comunque superare l'importo di € 3.000.000,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Compagnia liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi.

MORTE PRESUNTA

Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia liquida un indennizzo per invalidità permanente parziale calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle condizioni di polizza.

FRANCHIGIA SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE

Sulla parte di somma assicurata fino a € 130.000,00, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.

Sulla parte di somma assicurata oltre € 130.000,00 e fino a € 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.

Sulla parte di somma assicurata oltre € 260.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 10% l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 25% della invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto sui primi € 130.000,00 di somma assicurata senza applicazione di franchigia. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 50% della i.p. totale, la Compagnia liquiderà l'indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione di franchigia.

